

# PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A5-0293/2000**

13 ottobre 2000

## **RELAZIONE**

sulla modifica della decisione del Parlamento del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore

Commissione per gli affari costituzionali

Relatrice: Teresa Almeida Garrett



## INDICE

	<b>Pagina</b>
PAGINA REGOLAMENTARE.....	4
PROPOSTA DI RISOLUZIONE .....	5
MOTIVAZIONE.....	7
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI .....	10
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI.....	12

## PAGINA REGOLAMENTARE

Nella seduta del 17 marzo 2000 la Presidente del Parlamento ha comunicato di avere incaricato con lettera del 15 marzo 2000 la commissione per gli affari costituzionali di elaborare una relazione sulla modifica della decisione del Parlamento del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore e che la commissione per i bilanci e la commissione per le petizioni erano state consultate per parere.

Nella riunione del 17 aprile 2000 la commissione per gli affari costituzionali ha nominato relatrice Teresa Almeida Garrett.

Nelle riunioni del 17 aprile, 24 maggio, 12 settembre e 11 ottobre 2000 ha esaminato il progetto di relazione.

In quest'ultima riunione ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità con 22 voti favorevoli, 0 contrarii e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Napolitano (presidente), Johannes Voggenhuber (vicepresidente), Ursula Schleicher (vicepresidente), Christopher J.P. Beazley (vicepresidente), Almeida Garrett (relatrice), Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González, Richard Graham Corbett, Olivier Duhamel, Jo Leinen, Jacques F. Poos (in sostituzione di Dimitrios Tsatsos), Giorgos Dimitrakopoulos, Andrew Nicholas Duff, Olivier Dupuis, Monica Frassoni, José María Gil-Robles Gil-Delgado, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Alain Lamassoure (in sostituzione di Ciriaco De Mita), Iñigo Méndez de Vigo, Reinhard Rack (in sostituzione di François Bayrou), Lennart Sacrédeus, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (in sostituzione di Hanja Maij-Weggen) e The Earl of Stockton.

I pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le petizioni sono allegati alla presente relazione.

La relazione è stata presentata il 13 ottobre 2000.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

## PROPOSTA DI RISOLUZIONE

### **Risoluzione del Parlamento europeo sulla modifica della decisione del Parlamento del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore**

*Il Parlamento europeo,*

- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare i suoi articoli 21, 195 e 279, nonché l'articolo 20 D CECA e l'articolo 107 D EURATOM,
  - vista la decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore,
  - vista la conciliazione sul bilancio del 26 e 27 novembre 1999, che istituisce la creazione di una sezione specifica all'interno del bilancio generale dell'Unione europea a beneficio del Mediatore europeo,
  - visto il regolamento (CE, CECA, EURATOM) n. 2673/1999 del Consiglio, del 13 dicembre 1999, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>1</sup>,
  - visto l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998 sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria<sup>2</sup>
  - vista la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione dei bilanci e della commissione per le petizioni (A5-0293/2000),
- A. considerando che ai sensi dell'articolo 195, paragrafo 3 CE, il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza,
- B. considerando che in virtù dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento finanziario, il Mediatore è assimilato, ai fini dell'applicazione di detto regolamento, ad un'istituzione,
- C. avendo preso conoscenza delle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio che vertono sulla creazione di una sezione specifica all'interno del bilancio generale dell'Unione europea per il Mediatore e della modifica delle relative disposizioni del regolamento finanziario che ne consegue,
- D. considerando che la modifica della nomenclatura del bilancio generale per rendere effettive le modifiche apportate alle disposizioni del regolamento finanziario è una realtà per l'esercizio di bilancio 2000,

---

<sup>1</sup> Regolamento n. 2673/1999 del Consiglio (GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1).

<sup>2</sup> GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

- E. considerando la necessità di conformare la decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore alla modifica del regolamento finanziario,
1. propone la soppressione degli articoli 12 e 16 della decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994;
  2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nel quadro della procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 4 CE, e di pubblicare nella Gazzetta ufficiale la decisione del Parlamento europeo sulla modifica dello statuto e delle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore non appena il Consiglio avrà dato la sua approvazione formale.

ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE  
DEL PARLAMENTO EUROPEO CONCERNENTE  
LO STATUTO E LE CONDIZIONI GENERALI  
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL MEDIATORE

(Emendamento 1)  
Articolo 12

Il bilancio del Mediatore figura *(soppresso)*  
nell'allegato della sezione I (Parlamento)  
del bilancio generale delle Comunità  
europee.

(Emendamento 2)  
Articolo 16

Il Parlamento europeo prevede nel proprio *(soppresso)*  
bilancio le risorse finanziarie e di personale  
atte a consentire al primo Mediatore  
nominato di esercitare fin dal momento  
della nomina i compiti assegnatigli.

## MOTIVAZIONE

### **I Introduzione**

1. Il 13 gennaio 2000, Terry Wynn, presidente della commissione per i bilanci, ha scritto alla presidente Nicole Fontaine chiedendole di “predisporre i passi necessari da compiere per fare in modo che le conclusioni della riunione di conciliazione del 26/27 novembre 1999 vengano attuate per quanto riguarda il bilancio del Mediatore.”
2. Alla succitata riunione di conciliazione sul bilancio la delegazione del Consiglio e quella del Parlamento hanno convenuto che la conciliazione su “l’ottava serie - parte B” poteva essere conclusa. “L’ottava serie - parte B” riguardava modifiche al regolamento finanziario. Uno degli emendamenti proposti dal Parlamento era la creazione di una sezione distinta nell’ambito del bilancio generale delle Comunità per il bilancio del Mediatore. Il Consiglio ha accettato questi emendamenti e ha promesso di adottare un regolamento a tempo debito affinché potesse entrare in vigore il 1° gennaio 2000.
3. Il 13 dicembre 1999, il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2673/1999<sup>1</sup> recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>2</sup>. Il regolamento istituisce una sezione specifica per il bilancio del Mediatore europeo nell’ambito del bilancio generale.
4. A seguito dell’impegno preso dalla delegazione del Parlamento alla riunione di conciliazione “di presentare quanto prima possibile una proposta relativa alla modifica dello statuto del Mediatore”<sup>3</sup> e all’adozione del regolamento da parte del Consiglio, il presidente della commissione per i bilanci ha ritenuto “che sarebbe apparso necessario che la commissione competente nel merito del Parlamento elaborasse una relazione sulla modifica della decisione del Parlamento del 9 marzo 1994”<sup>4</sup>.
5. La Presidente del Parlamento europeo ha deferito tale questione, in prima istanza, alla commissione per le petizioni. Con lettera del 17 febbraio 2000, Vitalino GEMELLI, presidente della commissione per le petizioni, ha chiesto un parere al servizio giuridico sulla procedura da seguire per modificare la suddetta decisione, e segnatamente il suo articolo 12.
6. La questione della procedura da applicare si è posta in occasione della discussione in seno alla commissione per le petizioni del progetto di relazione GONZALEZ ALVAREZ sulla soppressione dell’articolo 12 della decisione del 1994. In tale contesto, i servizi del Mediatore hanno richiamato l’attenzione della commissione per le petizioni sulle disposizioni dell’articolo 195, § 4, CE, secondo il quale il Parlamento europeo fissa lo

---

<sup>1</sup> GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 365 del 31.12.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, EURATOM) n. 2779/98 (GU L 347 del 23.12.1998, pag. 3): versione consolidata di cui alla GU C 80 del 25.3.1991, pag. 1.

<sup>3</sup> Documento del Consiglio SN 241/99 REV 1, pag. 3.

<sup>4</sup> Decisione 94/262 sullo “statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore” (Allegato X al regolamento del PE).

statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.

7. Il servizio giuridico, in un parere circostanziato<sup>1</sup>, conclude che “l'abrogazione della disposizione relativa al bilancio del Mediatore (...) può essere realizzata soltanto applicando la procedura prevista per l'adozione di tale atto. Pertanto il Parlamento europeo è tenuto a sollecitare il parere della Commissione e a ottenere l'approvazione da parte del Consiglio”.
8. Il servizio giuridico conclude inoltre che “esiste tuttavia una tradizione legislativa secondo la quale una disposizione giuridica divenuta obsoleta è provvisoriamente mantenuta ed è abrogata solo al momento in cui si impongono altre modifiche dello stesso testo.” In tale ottica, il Parlamento europeo potrebbe attendere fino a che si impongano modifiche sostanziali dello statuto del Mediatore e solo allora procedere anche alla pulizia del testo.<sup>2</sup>
9. Sembra quindi preferibile applicare la procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE. Anche se ciò potrebbe apparire come l'espressione di un formalismo giuridico eccessivo, il servizio giuridico rileva, a giusto titolo, che le regole relative alla formazione della volontà delle istituzioni comunitarie trovano, in effetti, la loro fonte nel trattato e non sono derogabili dalle istituzioni stesse<sup>3</sup>.
10. Per questo motivo la commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo ha scelto come base giuridica la procedura prevista dall'articolo 195, paragrafo 4 del trattato CE<sup>4</sup> per apportare le modifiche che si impongono allo statuto del Mediatore.
11. La commissione per gli affari costituzionali desidera, in questa fase della procedura, astenersi da modifiche sostanziali dello statuto del Mediatore dal momento che sarà possibile apportare modifiche più sostanziali in un futuro non troppo remoto. Di fatto, la relazione da elaborare a seguito dell'iniziativa del signor Söderman di chiedere un ampliamento dei suoi poteri d'indagine potrebbe probabilmente portare a una modifica sostanziale dell'articolo 3 della decisione del Parlamento del 1994. Inoltre non va escluso che le discussioni sulla proposta della Commissione di un regolamento sul diritto di accesso a documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, che si stanno svolgendo nel quadro della procedura di codecisione, possano portare a ulteriori cambiamenti dello statuto del Mediatore. Per questi motivi non è stata modificata la numerazione degli articoli dello statuto rivisto; la vostra relatrice propone di rinviare a uno stadio ulteriore una completa e definitiva revisione del testo per migliorarne la qualità redazionale.

---

<sup>1</sup> Doc. SJ-052/00 del 7.3.2000.

<sup>2</sup> In tale contesto, vanno sottolineati due sviluppi. Innanzi tutto che la Presidente del Parlamento europeo e il Mediatore hanno sottoscritto, in data 7 dicembre 1999, la proroga dell'accordo relativo al proseguimento della cooperazione tra le due istituzioni per l'esercizio 2000. Poi, che sono state adottate, soprattutto in seno al Parlamento, le misure di applicazione della nuova situazione di bilancio creata dal suddetto regolamento del Consiglio.

<sup>3</sup> Sentenza della Corte di giustizia 23.2.1998, causa Regno Unito/Consiglio (Racc. 68/86, pag. 855, punto 38).

<sup>4</sup> “Previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, il Parlamento europeo fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore”.

## **II. Conclusioni**

1. Il Parlamento ha sempre sostenuto una posizione di piena indipendenza del Mediatore nell'esercizio delle sue funzioni e nella difesa dei diritti dei cittadini europei di fronte a casi di cattiva amministrazione. Ha anche riconosciuto che lo stretto legame che il Mediatore intrattiene con il Parlamento non giustifica il fatto che le risorse materiali e umane necessarie per assolvere le sue funzioni siano previste, in allegato, nel bilancio del Parlamento.
2. La commissione per gli affari costituzionali ritiene pertanto che l'accordo raggiunto nel quadro della conciliazione sul bilancio del novembre 1999 e l'adozione da parte del Consiglio nel dicembre 1999 del regolamento che ha portato alla creazione di una sezione specifica nel bilancio generale delle Comunità costituiscano passi positivi per rafforzare l'autonomia e l'indipendenza del Mediatore europeo.
3. La commissione per gli affari costituzionali appoggia la posizione espressa nei pareri elaborati da Kyösti Tapio VIRRANKOSKI a nome della commissione per i bilanci<sup>1</sup> e da Laura González Álvarez a nome della commissione per le petizioni<sup>2</sup> e propone pertanto di sopprimere gli articoli 12 e 16 della decisione del Parlamento del 9 marzo 1994.
4. Di conseguenza, occorre modificare la decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, dato che il suo articolo 12 stabilisce che il bilancio della Mediatore figuri nell'allegato della sezione I (Parlamento) del bilancio generale. Nella stessa ottica, occorre sopprimere anche l'articolo 16.
5. In questa fase, si dovrebbero apportare alla decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore solo modifiche minori. Una modifica più sostanziale dovrebbe essere prevista per una fase successiva.

---

<sup>1</sup> PE 289.549.

<sup>2</sup> PE 294.138/def.

7 giugno 2000

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla modifica della decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore

Relatore per parere: Kyösti Tapio Virrankoski

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 19 aprile 2000 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Kyösti Tapio Virrankoski .

Nella riunione del 6 giugno 2000 ha esaminato il progetto di parere.

In questa riunione ha approvato le conclusioni del presente parere.

Erano presenti al momento della votazione Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (vicepresidente), Kyösti Tapio Virrankoski (relatore per parere), Joan Colom i Naval, Gianfranco Dell'Alba, Den Dover, Colette Flesch (in sostituzione di Anne Elisabet Jensen), Neena Gill, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Wolfgang Ilgenfritz e Juan Andrés Naranjo Escobar.

### **INTRODUZIONE**

Il 13 dicembre 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2673/1999, che modifica il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Il regolamento prevede una sezione specifica per il bilancio del Mediatore nell'ambito del bilancio generale. Di conseguenza, la decisione del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore<sup>1</sup> deve essere modificata, in quanto il suo articolo 12 prevede che il bilancio del Mediatore figuri nell' allegato della sezione I (Parlamento) del bilancio generale delle Comunità europee. Va parimenti soppresso l'articolo 16.

### **PRECEDENTI**

---

<sup>1</sup> GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15.

Il regolamento costituisce il risultato diretto di un emendamento proposto dal Parlamento europeo nell'ottava serie (Parte B) delle modifiche del regolamento finanziario, che chiedeva per il bilancio del Mediatore una sezione separata all'interno del bilancio generale delle Comunità. Tale impostazione è ragionevole e non soltanto in senso finanziario. Il regolamento finanziario (art. 22, par. 5) considera il Mediatore un'istituzione ("salvo disposizioni contrarie") e la posizione del Parlamento è stata di rafforzarne l'indipendenza, che non è favorita dal fatto che il suo bilancio venga allegato al bilancio del Parlamento europeo. Tale impostazione era opinabile anche in termini procedurali: il bilancio del Mediatore era limitato fondamentalmente a una sola lettura, mentre il suo esame da parte del Consiglio era impedito dal "Gentleman's Agreement" del 1970, in base al quale il Parlamento e il Consiglio si impegnavano a non modificare le rispettive stime.

Nella riunione di conciliazione del 26 e 27 novembre 1999 il Consiglio ha accettato di tener conto della posizione del Parlamento, impegnandosi a modificare di conseguenza il regolamento finanziario. Il risultato di tale impegno è il regolamento del Consiglio n. 2673/1999 del 13 dicembre 1999.

Tale sviluppo si era già riflesso nel bilancio 2000, che attualmente include la sezione VIII, destinata al bilancio del Mediatore. Va notato che non sono più possibili storni dal bilancio del Parlamento al bilancio del Mediatore, in quanto quest'ultimo ha la sua propria sezione all'interno del bilancio generale (art. 26 del regolamento finanziario). Pertanto, assume una particolare importanza l'esattezza delle previsioni del Mediatore.

## CONCLUSIONI

La commissione per i bilanci raccomanda la soppressione dell'articolo 12 della decisione del Parlamento del 9 marzo 1994, che prevede l'inserimento del bilancio del Mediatore nella sezione I (Parlamento) del bilancio generale delle Comunità europee. Va altresì soppresso l'articolo 16, ormai obsoleto in quanto il Parlamento non deve più prevedere "*nel proprio bilancio le risorse finanziarie e di personale atte a consentire al primo Mediatore nominato di esercitare fin dal momento della nomina i compiti assegnatigli*".

18 settembre 2000

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER LE PETIZIONI**

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla modifica della decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore

Relatrice per parere: Laura González Álvarez

### **PROCEDURA**

Nella riunione del 21 giugno 2000 la commissione per le petizioni ha nominato relatrice per parere Laura González Álvarez.

Nella riunione del 13 settembre 2000 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitalino Gemelli (presidente), Roy James Perry, Proinsias De Rossa (vicepresidenti), Laura González Álvarez (relatrice per parere), Felipe Camisón Asensio, Jonathan Evans, Margot Keßler, Ioannis Marinos, Astrid Thors e Rainer Wieland.

### **BREVE GIUSTIFICAZIONE**

La decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 riguardante lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore all'articolo 12 prevedeva che il bilancio del Mediatore figurasse nell'allegato della sezione I (Parlamento) del bilancio generale delle Comunità europee. Anche l'articolo 16 dispone che il Parlamento prevede "nel proprio bilancio le risorse finanziarie e di personale atte a consentire al primo mediatore nominato di esercitare fin dal momento della nomina i compiti assegnatigli".

Il Mediatore svolge le sue funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale delle Comunità e dei cittadini dell'Unione europea e viene assimilato ad una istituzione.

Per rafforzare detta indipendenza il Parlamento europeo aveva più volte chiesto la creazione di un bilancio distinto per il Mediatore.

In occasione della conciliazione sull'ottavo ciclo del 26 e 27 novembre 1999 il Consiglio ha espresso il proprio accordo su taluni emendamenti del Parlamento europeo e in particolare su quelli riguardanti la creazione di una sezione distinta del bilancio generale delle Comunità

europee per il bilancio del Mediatore. Il Consiglio, accettando detti emendamenti, ha anche promesso di modificare di conseguenza il regolamento finanziario.

Il 13 dicembre 1999 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 2673/1999 recante modifica del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e creato pertanto una sezione specifica per il bilancio del Mediatore.

Come conseguenza per il bilancio, non sono più consentiti trasferimenti dal bilancio del Parlamento verso il bilancio del Mediatore.

## **CONCLUSIONI**

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà l'elemento seguente.

A norma dell'allegato VI, sezione XVII, paragrafo 1 del regolamento del Parlamento europeo, la commissione per le petizioni propone di sopprimere gli articoli 12 e 16 della decisione del 9 marzo 1994.